



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione 1[^] penale

all'udienza del giorno 08.10.2012
nel processo nei confronti di
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La difesa della Curia arcivescovile di _____, citata in veste di responsabile civile ex art. 2049 c.c. in relazione ai fatti di violenza sessuale contestati all'imputato e da questi commessi approfittando del proprio ruolo di parroco, ha dedotto l'assenza di legittimazione passiva e chiesto la propria estromissione dal processo, eccependo:

- a) l'assenza di soggettività giuridica della Curia arcivescovile, non avente natura di Ente ecclesiastico né personalità giuridica, in quanto struttura interna alla diocesi, priva di personalità giuridica, da ricercarsi secondo i principi del diritto canonico;
- b) l'assenza di un rapporto di subordinazione o immedesimazione organica tra parrocchia/parroco e Diocesi/Vescovo, al punto che il parroco non è retribuito dal Vescovo, e la parrocchia costituisce un Ente Giuridico autonomo, senza alcun rapporto di immedesimazione organica tra parroco e Curia;;
- c) il dovere di vigilanza del Vescovo si estende solo all'attività presbiterale e non si estende alla sua vita privata, analogamente ai principi che reggerebbero la responsabilità della P.A. per fatto del proprio dipendente.

Le questioni sono infondate, laddove alla loro risoluzione si premetta una riflessione in ordine all'oggetto ed alla ratio della norma di cui all'art. 2049 c.c.

Detta norma, prevedendo che *"i padroni ed i committenti sono responsabili per il danno arrecato dal fatto illecito dei loro domestici e commesso nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti"* prevede - a tutela dei terzi che vengano a contatto con la sfera giuridica del preponente - una responsabilità di quest'ultimo per colpa *"in eligendo"* e/o *"in vigilando"*, per il fatto illecito dei sottoposti, in capo a coloro che li abbiano preposti ad un determinato servizio; a ben vedere, la norma non postula necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, posto che se tale normalmente è la veste che caratterizza il rapporto tra domestico e "padrone" (e cioè, il datore di lavoro domestico nella terminologia pre-costituzionale), non è invece necessariamente quella che tipizza il rapporto che lega il commesso al committente, atteso che quest'ultimo è chiunque affida ad altri l'espletamento di un incarico; il committente è cioè un mandante, come peraltro desumibile anche dall'art. 1731 c.c. che dà la nozione del contratto di commissione quale mandato a vendere od ad acquistare.

In relazione alla ratio dell'art. 2049 c.c., tuttavia, appare evidente che la nozione di "commesso" e "committente" ivi accolta è più ampia di quella desumibile dall'art. 1731 c.c., e tale appunto da comprendere tutti i casi in cui un soggetto, per l'esercizio di attività

rientranti nella sua responsabilità, commette ad altri determinati compiti; così, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ritenuto la configurabilità della responsabilità ex art. 2049 ed il rapporto di committenza nella relazione che lega compagnia di assicurazioni ed agente (cfr. ad es. Sez. 3, *Sentenza n. 3095 del 11/02/2010*, che ha statuito che “*Sussiste la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della società assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, munito del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui detta società aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza*”) o la società bancaria al suo promotore finanziario (cfr. ad es. Sez. 1, *Sentenza n. 17393 del 24/07/2009*, che ha statuito che “*Sussiste la responsabilità indiretta della banca, ex art. 2049 cod. civ., nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere da un promotore finanziario, allorché, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, detta attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa, (nella specie emersa dalla sua presenza nei locali della banca, dall'utilizzo della modulistica di pertinenza e dalla spendita del nome), e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante.*); la Suprema Corte ha poi individuato possibili ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., ed un rapporto di committenza, addirittura nella relazione che lega il committente e l'appaltatore quando quest'ultimo sia stato scelto nonostante fosse palesemente inidoneo all'opera, o quando il committente avesse vincolato l'appaltatore a condotte da cui è disceso il danno (cfr. ad es. Sez. 3, *Sentenza n. 10588 del 23/04/2008* che ha statuito che “*poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive*).

Così inquadrato correttamente l'istituto, rilevando come la ricorrenza di un rapporto di lavoro dipendente non sia assolutamente richiesto dalla norma quale fondamento della posizione di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., può altresì rilevarsi come per la costante giurisprudenza il proponente sia responsabile allorché l'instaurazione del rapporto di preposizione in fatto reato si ponga in un rapporto di occasionalità necessaria rispetto al fatto reato, nel senso che proprio il rapporto di preposizione, con l'attribuzione al preposto di determinati compiti e responsabilità, e talora autorità, lo abbia messo nella condizione di poter più agevolmente compiere un fatto dannoso (nel caso in oggetto, un fatto reato) che altrimenti sarebbe stato al di fuori della sua portata o avrebbe potuto commettere solo con molta più difficoltà.

Compiuta tale premessa, occorre appunto osservare che, in base al diritto canonico, il parroco è scelto e nominato dal vescovo (cfr. artt. 523 e 524 cod. can.) secondo criteri che ne debbano garantire l'idoneità all'incarico, non solo sotto il profilo della fede e della preparazione teologica, ma anche sotto quello della onestà dei costumi ed ogni altra qualità necessaria alla cura delle anime (cfr. art. 521 par. 2 cod. can.); e la parrocchia, che è un ufficio ecclesiastico che pone il parroco in posizione di autorità religiosa e morale su suoi parrocchiani, è per tali ragioni sottoposta alla vigilanza del vescovo, che può sopprimerla,



revocarne e sostituirne il parroco, ecc. (cfr. artt. 528 co. 2 e 538 cod can.; cfr. anche, per altri esempi del potere di direzione, vigilanza e controllo, gli artt. 515 par. 1, 517 par. 2 ;519; 520 par. 2).

Pertanto ,senz'altro, il vescovo si pone, nei confronti del parroco, nella posizione del committente, posto che al parroco sono affidate competenze e compiti propri dell'autorità religiosa che, a livello apicale, nella diocesi è rappresentata dal Vescovo, sulla affettiva

giurisdizione della Diocesi, visto che in caso offeso, C. Civ. g. Tr. g. v. n. 10607 del 05.11.30

Infine, irrilevante appare la mancanza di personalità giuridica in capo alla curia, atteso che questa non coincide con la soggettività giuridica, che nel nostro ordinamento è riconosciuta anche agli enti di fatto, alle associazioni provate ed ai comitati .

P.Q.M.
RIGETTA

l'eccezione di cui in premessa e dispone procedersi oltre.
Lecce, il 08.10.2012

V. Rep. del 8/10/12
FUNZIONARIO
Giorgio GEMMA



IL PRESIDENTE
Dott. Stefano SERNIA

[Handwritten signature]